

INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE DELLE AZIENDE CHE SVOLGONO PIU' ATTIVITA' LAVORATIVE RIENTRANTI IN SETTORI DIVERSI

La **Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 47 del 5 aprile 1995** ha come oggetto l'inquadramento previdenziale dei datori di lavoro che svolgono attività plurime rientranti in settori diversi.

La circolare, in sintesi, afferma questo:

1. **se le attività svolte dalla ditta non sono dotate di autonomia organizzativa**, ma sono collegate fra loro in modo così stretto che se un'attività venisse separata dall'altra non potrebbe da sola svolgere la sua funzione, allora questa attività va considerata *accessoria* della principale e, pertanto, deve essere assimilata a quella principale e deve seguirne a ogni effetto il regime giuridico;
2. **se le attività svolte dalla ditta sono dotate di autonomia organizzativa**, la ditta non può assimilare le varie attività a quella principale, ma deve iscriversi distintamente in ciascuno dei settori previsti per le singole attività esercitate.

La circolare precisa che "il carattere autonomo delle diverse attività dipende generalmente dall'autonomia di organizzazione, di funzionamento e di gestione, nonché dalla diversa finalità e dal diverso rischio produttivo."

Un'attività viene considerata accessoria (o ausiliaria) quando ha caratteristiche di supporto all'attività principale ed è finalizzata ad agevolare la funzione tipica delle altre attività economiche dell'azienda. Tale attività, avendo natura accessoria o residuale, non può essere dotata di autonomia, ma deve essere strutturalmente collegata all'attività principale.

Pertanto, se la ditta svolge due attività, deve stabilire se le due attività sono autonome oppure no:

- se non sono autonome, ma un'attività è accessoria e l'altra prevalente, la ditta avrà una sola posizione assicurativa (quella dell'attività prevalente) e applicherà a tutti i dipendenti lo stesso tipo di contratto (quello previsto per l'attività prevalente); se l'attività prevalente è edile, dovrà iscrivere tutti i dipendenti alla Cassa Edile; se l'attività prevalente non è edile non dovrà iscrivere nessun dipendente alla Cassa Edile;
- se sono autonome, dovrà tenerle separate e aprire due posizioni assicurative (una per ogni attività) e applicherà ai dipendenti contratti diversi a seconda dell'attività svolta (se una delle attività è edile, dovrà iscrivere alla Cassa Edile i dipendenti a cui applica il contratto dell'edilizia).